



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “SISTEMA
INTEGRATO DI SECONDA ACCOGLIENZA”**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO	4
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	4
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO.....	5
ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE	6
ART. 8 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE.....	6
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	7
ART. 10 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	8
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 12 – CONTROLLI.....	8
ART. 13 – PENALITA’	9
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO	10
ART. 16 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	10
ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA	11
ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO.....	11
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY	12
ART. 21 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	12
ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 23 – RINVIO.....	13
ART. 24 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP	13
ART. 25 – CONTROVERSIE	13

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di **Gestione del “Sistema integrato di seconda accoglienza”** mediante procedura negoziata con aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Per “Sistema integrato di seconda accoglienza” si intende l'insieme delle dotazioni strutturali, delle azioni e delle risposte che possono essere messe in campo dal Servizio Sociale per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa.

Il patrimonio immobiliare che costituisce il sistema integrato di accoglienza è composto da:

- 2 alloggi destinati ad adulti singoli di sesso maschile di cui 1 a Chiavazza e 1 a Pavignano (max 10 posti);
- 1 alloggio destinato all'accoglienza di persone singole di sesso femminile nel quartiere Vernato (max 3 posti);
- 1 alloggio destinato all'accoglienza di mamme e bambini nel quartiere Villaggio (max 8 posti);
- 1 alloggio destinato all'accoglienza di nuclei famigliari (coppie con o senza figli minorenni) nel quartiere Pavignano (max 10 posti);
- 3 mini alloggi per progetti di housing sociale nel quartiere Vernato (max 9 posti);
- 2 alloggi destinati a progetti di custodia sociale di cui 1 nel quartiere Riva e 1 nel quartiere Vernato (max 8 posti);
- Il sistema di accoglienza prevede inoltre 5 camere in convenzione con il Santuario di Oropa .

Le persone che si trovano in una situazione di grave emergenza abitativa, per avere accesso agli interventi di cui sopra devono rivolgersi al Servizio Sociale Comunale per una valutazione del bisogno ed una conseguente ed eventuale presa in carico. Nel momento in cui viene predisposto il progetto individualizzato che indica il percorso verso l'autonomia, entrano in gioco gli interventi oggetto dell'appalto.

Il Comune di Biella attraverso la realizzazione e la gestione del sistema integrato di cui sopra si pone la finalità di rafforzare l'offerta di strutture residenziali e interventi di sostegno per soggetti con fragilità sociali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Tale progetto costituisce una risposta alternativa, dedicata ai soli residenti nella città di Biella, rispetto al sistema di Accoglienza Plurale e nel rispondere ad un bisogno fondamentale quale quello del bene casa deve:

- offrire ospitalità a persone singole, nuclei famigliari e nuclei monogenitoriali con figli minorenni connotati da difficoltà dovute a mancanza di risorse famigliari, amicali, economiche ed abitative, di norma già in carico al servizio o che abbiano già trascorso un periodo di permanenza al Centro di prima accoglienza, dimostrando di voler aderire ad un progetto di recupero sociale;
- offrire assistenza a nuclei famigliari fragili in condizione di emergenza abitativa allo scopo di agevolare l'accesso allo sportello casa, dare sostegno diretto nella ricerca dell'abitazione, accompagnare nell'inserimento in risorse temporanee di accoglienza (es. Oropa).
- sostenere le persone inserite nel recupero delle autonomie sociali attraverso un progetto individuale che preveda:
 - a) il contatto con le agenzie pubbliche e private di collocamento presenti sul territorio finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro;
 - b) l'accompagnamento ai servizi specialistici per una eventuale presa in carico;
 - c) lo stimolo per il superamento delle difficoltà relazionali all'interno degli alloggi e nel contesto sociale;

- d) il rinforzo delle capacità di gestione della quotidianità attraverso l'acquisizione di abilità di base, quali l'igiene della persona, la cura della casa, la preparazione dei pasti, ecc.;
- e) il supporto alle persone nella costruzione – ricostruzione – mantenimento delle reti famigliari e amicali, aiutandoli anche a rielaborare i propri vissuti e la propria storia personale e familiare.

I destinatari del progetto sono:

- persone adulte di ambo i sessi non connotate da problemi psichiatrici o da conclamati problemi legati all'abuso di sostanze psicoattive (droghe e alcool). Sono altresì escluse dalla possibilità di ingresso negli alloggi persone che stiano assumendo terapie farmacologiche, prescritte da un servizio specialistico, per la cura e il controllo delle problematiche sopra citate;
- nuclei monogenitoriali con figli minorenni;
- famiglie (coppie di persone adulte con e senza figli minorenni).

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 anni a decorrere dal 1 aprile 2018 o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gli utenti presunti del sistema integrato di accoglienza sono circa 30 all'anno e sono soggetti a turnover. Trattandosi di ospitalità temporanea, infatti, è possibile che gli utenti cambino nel corso dell'anno e per tutta la durata dell'appalto. Il monte ore previsto per l'espletamento del servizio è pari a 1600 ore annue. Considerata la tipologia dell'utenza, il sistema integrato di accoglienza, deve poter contare sulla figura di uno o più operatori socio sanitari, meglio se con qualifica di mediatore culturale, a supporto dell'Assistente sociale, titolare del singolo caso, al fine di favorire l'inserimento degli ospiti e il monitoraggio del progetto individualizzato di sostegno, che di norma viene redatto dopo una conoscenza approfondita di tutti gli aspetti relativi al singolo caso. L'operatore dovrà avere esperienza nella gestione dei casi sociali connotati da vulnerabilità, capacità di mediazione, competenze professionali in materia di gestione dei conflitti, conoscenza di almeno una lingua straniera. L'operatore dovrà essere munito di automezzo e patente di tipo B e in considerazione del chilometraggio medio rilevato per la tipologia del servizio, si mette a disposizione un importo di € 500 pari al rimborso di circa 1500 Km annui a 1/5 del prezzo corrente/medio della benzina.

Tutti gli ospiti devono avere caratteristiche tali per cui si presume di poter conseguire un livello di autonomia sufficiente allo svincolo, entro il periodo massimo di 12/18 mesi, eventualmente rinnovabile.

La figura dell'operatore/i preposto/i dovrà svolgere l'attività di supporto e monitoraggio per tutti gli ospiti del sistema di seconda accoglienza ed anche per le situazioni di emergenza abitativa in carico al Servizio Sociale, che non trovano immediata risposta attraverso il sistema integrato, ma che richiedono un accompagnamento e un orientamento verso le risorse attivabili sul territorio (Sportello casa, santuario di Oropa, mercato privato della locazione, ufficio politiche abitative ecc).

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità alle modalità sotto descritte

Fornitura dei servizi relativi al funzionamento e alla gestione del Sistema di accoglienza sopra specificato e più precisamente:

- 1) Servizio di assistenza e supporto agli ospiti degli alloggi affinché, sulla base del progetto personalizzato redatto dall'assistente sociale responsabile del caso, gli interessati possano compiere il percorso verso l'autonomia;
- 2) Conoscenza degli ospiti (tenuta dei dati anagrafici, estremi dei documenti di riconoscimento, tempi di validità, dei recapiti telefonici ecc.);
- 3) Orientamento e informazione sulle regole comportamentali all'interno degli alloggi e tempestiva segnalazione ai Servizi sociali di eventuali manchevolezze;
- 4) Controllo, verifica e supporto al rispetto degli impegni assunti dagli ospiti nel progetto (es. rispetto dei pagamenti concordati, adempimenti relativi alla cura della persona e all'igiene degli alloggi, rispetto delle regole di civile convivenza, rispetto dei progetti di restituzione a corrispettivo sociale, verifica esecuzione piccoli lavori manutenzione previsti nel progetto ecc.);
- 5) Raccordo con il Servizio sociale rispetto alle problematiche che dovessero insorgere a causa della conduzione degli alloggi;
- 6) Sopralluoghi periodici e regolari presso gli alloggi per verificare la civile convivenza tra coinquilini, la tenuta degli alloggi, le condizioni igieniche, il benessere ambientale, il rispetto della privacy, dell'utilizzo degli spazi comuni, dei turni di pulizia ecc.;
- 7) Sopralluoghi e disponibilità a presenziare durante le operazioni di riammodernamento degli arredi, sulla base del progetto "La casa dei sogni...che verrà" sostenuto dal Lions club Host Biella;
- 8) Attività volte alla integrazione tra gli ospiti attraverso momenti di socializzazione e di auto-aiuto in una condizione protetta, monitorata e supervisionata;
- 9) Verifica periodica del corretto funzionamento degli impianti e immediata comunicazione al Servizio sociale in caso di interventi di straordinaria manutenzione;
- 10) Servizio di minuta manutenzione consistente in:
 - a) assistenza diretta e indiretta tramite operatori specializzati per interventi di piccolo ripristino (es. sostituzione lampadine, lavori di tinteggiatura, piccoli traslochi, revisione caldaie ove esistenti, sostituzione piccole rotture e imprevisti vari) fino a € 2000 annui complessivi, per tutti gli alloggi (escluse le camere in convenzione col Santuario di Oropa). Nel budget deve essere incluso un fondo per l'acquisto di materiali e prodotti per l'igiene e la cura degli alloggi e degli ospiti, pari a € 300
 - b) interventi diretti o indiretti per problematiche urgenti e imprevedibili, sempre nell'ambito dell'ordinaria manutenzione, che, se eccedono l'importo concordato, vanno autorizzati e condivisi con l'Ente al fine del riconoscimento del rimborso;

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Il prezzo a base di gara è pari ad € 31.500,00 annui IVA esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata dello stesso, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 (3 anni + 6 mesi), è pari ad € 110.250,00 IVA esclusa.

A seguito della redazione del DUVRI i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00.

ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessita, può chiedere all'impresa aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

All'impresa aggiudicataria viene richiesto:

a) se Cooperativa Sociale:

nel rispetto dell'art. 37 del CCNL delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, di assorbire nel proprio organico tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, sia dipendenti che soci-lavoratori di Ditta appaltatrice, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena osservanza della disciplina dei CCNL di settore, fermo restando che l'assunzione della qualità di socio costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo.

b) se soggetto giuridico diverso da Cooperativa Sociale:

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si impegna ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. A detto personale dovrà essere garantito il mantenimento del corrispondente inquadramento contrattuale nonché la piena osservanza della disciplina del CCNL applicato nel settore.

ART. 8 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire, con il proprio personale, il funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- gestione amministrativa del Progetto;
- custodia, cura e pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione con adeguata periodicità;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività oggetto del servizio;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese

di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

ART. 10 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: MICOGC.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 – CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

ART. 13 – PENALITA'

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14 del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di n. 5 penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;

- f) quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 13 del presente Capitolato.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 14, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 16 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'impresa aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile in favore dei partecipanti alle attività, verso terzi, verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali presso i quali è previsto il servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio dell'amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta aggiudicataria in ordine allo svolgimento del servizio appaltato. Il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle

condizioni di rischio che implica l'appalto. La descrizione del servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto o comunque entro 5 giorni dall'avvio dello stesso.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della consegna dell'immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs 50/2016, a favore del Comune di Biella.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo dell'immobile, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- a) contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- b) contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente

consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella

ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 21 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 24 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.